



## TRIBUNALE FEDERALE

n. R.G.T.F. 10/2024

### II TRIBUNALE FEDERALE

all'udienza del 16 settembre 2024, nelle persone dei Signori

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente

Dott. Stefano FANTINI, Componente, relatore ed estensore

Avv. Angela INGHILLERI, Componente

ha reso la presente

### DECISIONE

nel procedimento di cui al ricorso di BRAMBILLA Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nolasco e presso lo stesso domiciliato in Monza, Via Carlo Alberto, 39, per l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia dell'assemblea e delle delibere 9 agosto 2024 del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Monza, con la nomina a presidente e vicepresidente rispettivamente del sig. Fasano Michele e del sig. Facheris Roberto.

### FATTO

Con ricorso in data 14 agosto 2024, BRAMBILLA Luigi domanda l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia dell'assemblea e delle delibere 9 agosto 2024 del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Monza, con la nomina del presidente e del vicepresidente della Sezione stessa.

Il ricorso espone che il 15 giugno 2024 si sono tenute le elezioni del Consiglio direttivo di quella Sezione UITA, dalle quali il BRAMBILLA stesso è risultato eletto, come ZANINELLI Pietro: il quale tuttavia è risultato il più votato. Quest'elezione è stata convalidata dalla UITA in data 11 luglio 2024 con una disposizione che stabiliva che, a termini dell'art. 24 dello Statuto delle Sezioni, entro trenta giorni dalla convalida stessa i consiglieri neo-eletti, appositamente convocati da quello che ha avuto il maggior numero di voti, a pena di decadenza dello stesso Consiglio direttivo e di indizione di nuove elezioni al fine di garantire la continuità dell'attività della Sezione, avrebbero dovuto eleggere il nuovo presidente ed eventualmente anche un vice presidente. Così però non è avvenuto.

Quel termine di trenta giorni scadeva il 10 agosto 2024. Nondimeno il consigliere ZANINELLI Pietro – malgrado gli competesse farlo - non ha, entro quella data, convocato il nuovo Consiglio Direttivo. Invece il 9 agosto 2024, con mail delle 12,08, il neo consigliere FASANO Michele, che non era il più votato, ha convocato lo stesso Consiglio per l'elezione del presidente e del vicepresidente per quello stesso giorno, ore 18,00; mentre – evidenzia il ricorso - l'art. 26, comma 1, dello Statuto delle Sezioni prevede un preavviso di sette giorni. Alla conseguente riunione erano presenti solo quattro consiglieri su sette, e questi hanno eletto presidente lo stesso FASANO Michele, e vicepresidente FACHERIS Roberto.



Il ricorrente BRAMBILLA Luigi chiede pertanto in questa sede di giustizia sportiva l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia della riunione (che chiama "assemblea") e della delibera del 9 agosto 2024, per difetto di legittimazione del convocante Fasano e per mancato rispetto del termine dilatorio dei detti sette giorni, e degli atti in quella sede assunti con l'elezione a presidente di FASANO Michele e a vicepresidente di FACHERIS Roberto.

Il ricorrente chiede altresì la sanzione disciplinare di giustizia verso FASANO Michele per avere effettuato detta convocazione.

In data 11 settembre 2024 hanno presentato una memoria i signori Fasano Michele, Briano Cosimo, Facheris Roberto e Palladino Roberto, allegando che la convocazione del Consiglio direttivo era stata effettuata non dal solo Fasano, ma anche dai signori Briano, Facheris e Palladino, costituenti la maggioranza dei consiglieri eletti, allo scopo di superare l'inerzia del sig. Zaninelli, e dunque in condizioni di necessità. Con successiva memoria difensiva del 13 settembre 2024 i predetti Fasano, Briano, Facheris e Palladino si sono costituiti nel giudizio con l'assistenza di difensore, riproducendo i medesimi assunti difensivi.

Si è altresì costituita in resistenza l'UITA eccependo l'irricevibilità/inammissibilità del ricorso del sig. Brambilla per pagamento in misura solo parziale del "contributo per l'accesso ai servizi di giustizia" (adempimento da effettuarsi antecedentemente al deposito del ricorso), l'inammissibilità per omessa notificazione ai controinteressati necessari, e comunque la sua infondatezza nel merito, nell'assunto che la convocazione risulta comunque effettuata dalla maggioranza dei consiglieri ai sensi dell'art. 26, comma 1, dello Statuto. L'UITA eccepisce altresì la carenza di interesse del sig. Brambilla, essendo il presidente stato comunque eletto dalla maggioranza dei componenti dell'organo.

## DIRITTO

Il ricorso, come eccepisce la UITA con la memoria 13 settembre 2024, è anzitutto irricevibile per mancato pieno pagamento del *Contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia*, di cui all'art. 21 del *Regolamento di Giustizia* dell'UITA. L'ammontare di tale contributo è stato quantificato dall'UITA con atto 17 maggio 2021, per il ricorso al Tribunale Federale, in euro 150,00 (centocinquanta/00) e con la specificazione che "A pena di irricevibilità del ricorso, il versamento per l'accesso ai servizi di giustizia andrà effettuato antecedentemente il deposito dell'impugnativa e comunque, la registrazione in contabilità UITA del versamento dovrà avvenire prima dell'esame del ricorso". Agli atti del fascicolo (Allegato 11 del ricorrente) è provato che il ricorrente ha effettuato un bonifico di solo € 50,00 anziché dei detti € 150,00. Ne segue che, non essendo stata corrisposta "antecedentemente" l'intera dovuta somma, vi è inadempimento all'onere e il ricorso è irricevibile.

La specificazione insita nell'avverbio qualificativo "antecedentemente" dettaglia una delle «modalità di versamento» cui si riferisce l'art. 21 del *Regolamento di Giustizia* dell'UITA. La sua *ratio*, di condizionare lo sviluppo del giudizio e dunque la risposta di giustizia sportiva, fonda sull'assicurare, senza le difficoltà e i costi di un recupero successivo, la «copertura dei costi di gestione» menzionata in esordio dallo stesso articolo. Il previo versamento è del resto coerente al sistema, considerato che questo «contributo» – operando nel contesto dell'ordinamento sportivo – non ha natura tributaria ma privata e dunque non è assistito da disposizioni primarie facilitanti il recupero. Il suo pieno adempimento concreta dunque un onere rimesso e alla diligenza e alla responsabilità del ricorrente; il quale non può che imputare a sé stesso ogni inadempimento: totale o, come in questo caso, parziale che sia.

Va ulteriormente rilevato che il ricorso è anche inammissibile per non essere stato regolarmente instaurato il contraddittorio processuale, risultando pretermessi quanto meno i consiglieri Zaninelli e Di Noia. A questo riguardo, giova precisare che anche i soggetti da ultimo indicati sono controinteressati, tale condizione non



essendo desumibile tanto dall'atto impugnato, ma dalla norma; in particolare, l'art. 33 del *Regolamento di giustizia* UITA, al comma 9, chiarisce che «*in caso di Assemblea elettiva si considerano controinteressati tutti i candidati eletti*».

E' pur vero che la stessa disposizione regolamentare aggiunge che il ricorso deve essere presentato in Segreteria generale con la prova dell'avvenuta notifica «*ad almeno un controinteressato*», ma tale onere si impone per l'instaurazione del rapporto processuale, ferma restando la necessità della successiva estensione del contraddittorio. Del resto, tale esigenza si desume anche dall'art. 2 del Codice di giustizia sportiva del CONI, il quale, al comma 2, stabilisce che «*il processo sportivo attua il principio della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giudizio processo*», in tale guisa evidenziando che il contraddittorio impone il coinvolgimento processuale di tutti i controinteressati, intesi quali parti necessarie alle quali il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato (in termini Tribunale federale UITA, procedimento n. 4/2022).

P.Q.M.

Il Tribunale federale dichiara il ricorso di BRAMBILLA Luigi irricevibile e comunque inammissibile.  
Trenta giorni per il deposito della motivazione

Roma, il 16 settembre 2024

Dott. Giuseppe SEVERINI, *Presidente*

Dott. Stefano FANTINI, *Componente, relatore ed estensore*

Avv. Angela INGHILLERI, *Componente*